

ALL. 13

BANCA D'ITALIA

Filiale di _____

Oggetto: Contratto quadro per le operazioni su iniziativa delle controparti (*standing facilities*). Lettera-contratto.

Il _____
,(di seguito la "Controparte"),

codice meccanografico _____

codice Istituzioni Monetarie e Finanziarie _____

(MFI code)

C.F. / _____ /

P.IVA _____ ,

(V.A.T. number)

Indirizzo/i e-mail del contatto di riferimento e/o indirizzo e-mail della casella funzionale

numero/i di telefono di riferimento _____

numero di iscrizione al registro delle
imprese _____

(company number)

avente sede legale in

(Stato; città; indirizzo)

legalmente rappresentat o da:

nella sua qualità di:

titolare del conto PM presso TARGET2-Banca d'Italia (di seguito conto PM) ovvero
del conto HAM presso la SSP tramite Banca d'Italia (di seguito conto HAM)

CHIEDE

di poter accedere alle operazioni su iniziativa delle controparti (*standing facilities*) nell'ambito delle operazioni di politica monetaria così come regolate dalle "Condizioni generali di contratto per le operazioni di politica monetaria" (di seguito "Condizioni generali").

Al riguardo la Controparte:

- a) dichiara di avere sottoscritto con codesto Istituto in data _____ le Condizioni generali di contratto per le operazioni di politica monetaria (di seguito "Condizioni generali");
- b) dichiara di avere sottoscritto con codesto Istituto in data _____ il Contratto quadro sulle garanzie per operazioni di finanziamento;
- c) dichiara di avere preso visione e di accettare le norme e le condizioni che disciplinano le operazioni su iniziativa delle controparti contenute nel Contratto quadro allegato alla presente che sottoscrive digitalmente¹ per conoscenza e accettazione;
- d) dichiara di essere a conoscenza e di accettare che – per quanto non espressamente previsto nel Contratto quadro allegato – alle operazioni su iniziativa delle controparti si applicano le "Condizioni generali";
- e) dichiara di possedere i requisiti generali di idoneità di cui all'articolo 3 delle "Condizioni generali";
- f) dichiara di aver presentato alla Banca d'Italia il formulario TARGET2 per l'accesso alle operazioni su iniziativa delle controparti, secondo le modalità indicate nel documento "Strumenti di politica monetaria dell'Eurosistema – Guida per gli operatori";
- g) a tutti gli effetti conseguenti alla presente Lettera-contratto, conferma il domicilio eletto ai sensi dell'articolo 47 del codice civile per il rapporto conto PM - ovvero di conto HAM - in essere con la Banca d'Italia, nonché i dati resi noti nell'ambito di tale rapporto per le comunicazioni via fax.

Luogo

Data

(firma del legale rappresentante)

¹ Nel caso che la Controparte non sia in grado di trasmettere il "Contratto quadro" con apposta la firma digitale, quest'ultimo dovrà essere sottoscritto a margine di ciascun foglio per conoscenza e accettazione.

**CONTRATTO QUADRO
PER LE OPERAZIONI SU INIZIATIVA DELLE CONTROPARTI
(*STANDING FACILITIES*)**

Disposizioni comuni

Art. 1

(Oggetto del contratto)

1. Nell'ambito delle operazioni di politica monetaria, la Controparte può:
 - a) depositare presso la Banca d'Italia (di seguito Banca) in un conto corrente intestato a suo nome una somma di denaro (deposito *overnight*);
 - b) ottenere dalla Banca un finanziamento mediante un'anticipazione su pegno di attività idonee (rifi naziamento marginale), secondo quanto previsto dal Contratto quadro sulle garanzie per operazioni di finanziamento.
2. A tali operazioni si applica il relativo tasso di interesse stabilito dalla Banca centrale europea (di seguito BCE).

Art. 2

(Durata)

Le operazioni di cui all'articolo 1 hanno la durata di una giornata lavorativa.

Art. 3

(Apertura dei conti)

La Banca provvede ad aprire, nel modulo *Standing Facilities* di TARGET2, un conto di deposito *overnight* e un conto di rifi naziamento marginale, entrambi intestati alla Controparte.

Art. 4

(Recesso)

La Controparte può recedere dal presente Contratto quadro con un preavviso non inferiore a dieci giorni di calendario, a condizione che non vi siano operazioni su iniziativa delle controparti in essere.

Sezione I
Operazioni di Deposito *overnight*

Art. 5

(Costituzione del deposito)

1. La costituzione del deposito avviene mediante accreditamenti del conto di deposito *overnight* da eseguirsi esclusivamente in contropartita al conto PM - ovvero al conto HAM - in essere a nome della Controparte medesima, secondo le modalità stabilite dalla Banca medesima.
2. La costituzione del deposito è effettuata in qualsiasi giornata lavorativa entro 15 minuti dopo l'orario di chiusura di TARGET2 (di norma entro le 18,15). L'ultimo giorno del periodo di mantenimento della riserva obbligatoria tale orario è esteso a 30 minuti dopola chiusura di TARGET2 (di norma entro le 18,30). In circostanze eccezionali, l'Eurosistema può decidere di applicare termini posticipati rispetto ai precedenti.
3. La Banca non fornisce alcuna garanzia in cambio dei depositi.

Art. 6

(Importo)

Gli accrediti sul conto corrente di deposito *overnight* non hanno limiti di importo.

Art. 7

(Interessi)

1. Gli interessi sulle somme depositate sono regolati tra la Banca e la Controparte. In caso di tasso di interesse negativo, la somma risultante è versata dalla Controparte alla Banca.
2. L'interesse è calcolato in regime di capitalizzazione semplice, con la formula "giorni effettivi/360", al tasso stabilito dalla BCE con provvedimento di cui all'Articolo 1, comma 2.
3. Eventuali variazioni nella misura del tasso, come sopra determinato, decorrono dal giorno indicato nel provvedimento medesimo.

Art. 8

(Restituzione)

1. L'operazione di restituzione è eseguita nella prima giornata lavorativa successiva alla costituzione del deposito mediante movimentazione del conto PM, ovvero del conto HAM.
2. Nella giornata suddetta, la Banca restituisce alla Controparte la somma costituita in deposito, e regola gli interessi dovuti sulla stessa mediante accrediti/addebiti del conto PM, ovvero del conto HAM.

Sezione II
Operazioni di rifinanziamento marginale

Titolo I
Operazioni di rifinanziamento marginale a richiesta

Art. 9

(Accesso alle operazioni)

1. La Controparte che intende accedere al rifinanziamento marginale invia alla Banca apposita richiesta secondo le modalità indicate nel documento “Strumenti di politica monetaria dell'Eurosistema - Guida per gli operatori”. La richiesta può essere effettuata in tutte le giornate lavorative, entro 15 minuti dopo la chiusura di TARGET2 (di norma entro le 18,15). L'ultimo giorno del periodo di mantenimento della riserva obbligatoria tale orario è esteso a 30 minuti dopo la chiusura di TARGET2 (di norma entro le 18,30). In circostanze eccezionali, l'Eurosistema può decidere di applicare termini posticipati rispetto ai precedenti.
2. L'accesso alle operazioni di rifinanziamento marginale è condizionato al rispetto dei requisiti tecnico-operativi previsti nel suddetto documento “Strumenti di politica monetaria dell'Eurosistema - Guida per gli operatori”.

Art. 10

(Erogazione dell'importo finanziato)

La Banca eroga alla Controparte il minor importo tra l'ammontare del finanziamento richiesto e il valore garantito (cfr. art. 17) accreditando il conto PM - ovvero il conto HAM - della Controparte e addebitando contemporaneamente il conto di rifinanziamento marginale di cui la stessa è titolare.

Art. 11

(Restituzione)

La Controparte autorizza la Banca, all'apertura della giornata lavorativa di TARGET2 successiva a quella dell'erogazione del rifinanziamento, ad addebitare il proprio conto PM - ovvero il conto HAM - dell'importo finanziato unitamente agli interessi dovuti.

Titolo II

Operazioni di rifinanziamento marginale automatico (*spillover*)

Art. 12

(Accesso alle operazioni)

1. Se a fine giornata l'anticipazione infragiornaliera in conto corrente di una Controparte titolare di conto PM e abilitata al rifinanziamento marginale non è stata rimborsata, il mancato rimborso viene considerato una richiesta della Controparte di accesso al rifinanziamento marginale.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto, si applica alle operazioni del presente Titolo il "Contratto per le operazioni di anticipazione infragiornaliera su pegno".

Art. 13

(Erogazione del finanziamento)

La Banca eroga alla Controparte un finanziamento per l'importo di cui all'articolo 12 comma 1, accreditando il conto PM della Controparte e addebitando contemporaneamente il conto di rifinanziamento marginale.

Art. 14

(Restituzione)

La Controparte autorizza la Banca, all'apertura di TARGET2 della giornata lavorativa successiva a quella dell'erogazione del rifinanziamento automatico, ad addebitare il proprio conto PM dell'importo finanziato unitamente agli interessi dovuti.

Art. 15

(Sospensione dalle operazioni)

Salvo il disposto dell'articolo 22 delle Condizioni generali di contratto per le operazioni di politica monetaria, la Banca può sospendere o limitare, con provvedimento particolare a efficacia immediata, l'accesso della Controparte alle operazioni di cui all'articolo 12 in caso di gravi e persistenti violazioni degli obblighi scaturenti dal Contratto quadro per operazioni di anticipazione infragiornaliera.

Art. 16

(Cessazione della facoltà di utilizzo)

1. Nei casi di recesso o risoluzione previsti nel Contratto quadro per le operazioni di anticipazione infragiornaliera e nei casi di sospensione o esclusione dalle operazioni poste in essere ai sensi del medesimo Contratto, la Controparte non può accedere alle operazioni di cui all'articolo 12.

Titolo III
Disposizioni comuni per le operazioni di cui ai Titoli I e II

Art. 17

(Garanzia dell'operazione)

Le operazioni di cui ai Titoli I e II sono garantite dal *pool* di garanzie della Controparte.

Art. 18

(Interessi)

1. La Controparte corrisponde un interesse sull'importo finanziato.
2. L'interesse è calcolato in regime di capitalizzazione semplice, con la formula "giorni effettivi/360", al tasso stabilito per tali operazioni dalla BCE ai sensi dell'Articolo 1 comma 2
3. Eventuali variazioni nella misura del tasso, come sopra determinato, decorrono dal giorno indicato nel provvedimento che ha determinato la variazione.